

Doppie imposizioni: convenzioni con l'Italia al 31 ottobre 2009

rubrica a cura di **Piergiorgio Valente** (*)
Valente Associati, Studio Legale Tributario Geb Partners

Alla data del **31 ottobre 2009**, il *network* italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale si è significativamente ampliato, a seguito:

– della ratifica del trattato con Arabia Saudita (legge 23 ottobre 2009, n. 159);

– della ratifica del trattato con Giordania (legge 23 ottobre 2009, n. 160).

Al 31 ottobre 2009, pertanto, il *network* italiano risulta composto da:

- **80** trattati in vigore;
- **8** ratificati;
- **16** firmati (di cui **6** protocolli di modifica);
- **8** parafati (di cui **3** protocolli di modifica).

Le seguenti tavole riportano la **situazione aggiornata** a tale data dei trattati (1):

- parafati dal nostro paese (**tavola 1**);
- firmati ma non ancora ratificati (**tavola 2**);
- ratificati ma non ancora in vigore (**tavola 3**).

Note:

(*) Hanno collaborato Salvatore Mattia e Caterina Alagna.

(1) I testi ufficiali delle convenzioni ratificate sono a disposizione sul sito Internet di *Commercio internazionale*. (www.ipsoa.it/commerciointernazionale). Per un ulteriore approfondimento sul tema, cfr., dello stesso autore, «Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni», Milano, Ipsoa, 2008.

Tavola 1 - Trattati parafati

Trattato Italia/	Parafatura (*)
Austria	Roma, 10.02.2004
Giamaica	Roma, 30.05.1997
Irlanda (EIRE)	Roma, 18.05.1990
Liberia	Roma, 22.03.1984
Messico (prot. di modifica)	Parigi, 21.06.2006
Regno Unito (prot. di modifica)	Roma, 12.09.2002
San Marino (prot. di modifica)	Roma, 25.06.2009
Trinidad & Tobago	Port of Spain, 19.10.1984

(*) Con la parafatura i negoziatori di accordi internazionali appongono una sigla (parafa) in calce ad un testo non ancora redatto nella forma ufficiale.

Tavola 2 - Trattati firmati ma non ratificati

Trattato Italia/	Parafatura	Firma (*)
Azerbaijan	Baku, 20.06.2002	Baku, 21.07.2004
Belgio (2° protocollo di modifica)		Bruxelles, 11.10.2004
Canada	Ottawa, 27.05.1999	Ottawa, 03.06.2002
Cipro (protocollo di modifica)	Nicosia, 24.10.2008	Nicosia, 04.06.2009
Cuba	L'Avana, 20.11.1998	Roma, 17.01.2000
Federazione Russa (protocollo di modifica)	Roma, 23.09.2008	Lecce, 13.06.2009
Gabon	Libreville, 25.07.1998	Libreville, 28.06.1999
India (protocollo di modifica)	New Delhi, 16.10.2003	New Delhi, 13.01.2006
Iran	Roma, 28.06.2002	Teheran, 19.01.2005
Libano	Beirut, 10.11.1999	Beirut, 22.11.2000
Libia	Roma, 07.05.2009	Roma, 10.06.2009
Malta (protocollo di modifica)	La Valletta, 15.10.2008	Roma, 13.03.2009
Moldova	Chisinau, 08.07.1999	Roma, 03.07.2002
Mongolia	Ulaanbaatar, 21.06.2001	Ulaanbaatar, 11.09.2003
Qatar (protocollo di modifica)	Doha, 03.10.2001	Roma, 15.10.2002
		Doha, 19.03.2007
San Marino	Roma, 12.03.2002	Roma, 21.03.2002

(*) Con la firma i soggetti contraenti manifestano la propria volontà a riconoscere come obbligatorio l'accordo concluso.

Tavola 3 - Trattati ratificati ma non in vigore

Trattato Italia/	Firma	Provvedimento di ratifica (1)
Arabia Saudita	Riad, 13.01.2007	Legge 23.10.2009, n. 159 (G.U. 13.11.2009, n. 265, s.o.)
Belarus	Minsk, 11.08.2005	Legge 29.05.2009, n. 74 (G.U. 23.06.2009 n. 143, s.o.)
Congo	Brazzaville, 05.10.2003	Legge 30.12.2005, n. 288 (G.U. 12.01.2006, n. 9)
Croazia	Roma, 27.10.1999	Legge 29.05.2009, n. 75 (G.U. 23.06.2009, n. 143, s.o.)
Giordania	Amman, 16.03.2004	Legge 23.10.2009, n. 160 (G.U. 13.11.2009, n. 265, s.o.)
Kenya	Nairobi, 15.10.1979	Legge 07.10.1981, n. 666 (G.U. 25.11.1981, n. 324, s.o.)
Protocollo di modifica	Nairobi, 18.02.1997	Legge 27.01.2000, n. 10 (G.U. 09.02.2000, n. 32)
Slovenia	Lubiana, 11.09.2001	Legge 29.05.2009, n. 76 (G.U. 23.06.2009 n. 143, s.o.)
Stati Uniti d'America	Washington, 25.08.1999	Legge 03.03.2009, n. 20 (G.U. 18.03.2009 n. 64)

(1) Con la ratifica i soggetti contraenti approvano l'accordo stipulato e si obbligano ad osservarlo. La ratifica produce i suoi effetti solo quando viene portata a conoscenza dell'altro contraente. Nel caso di trattati bilaterali il mezzo di comunicazione comunemente adottato è lo scambio degli strumenti di ratifica, che consiste nella consegna degli originali degli atti di ratifica da parte degli organi dei due soggetti contraenti.

LIBRI

Il controllo di gestione nelle aziende soggette a stagionalità

Gli effetti sulla dinamica economica e finanziaria

La rappresentazione della stagionalità nel bilancio di esercizio

di Francesco Manca

Ipsoa, 2009, pagg. 350, euro 35,00



Un grandissimo numero di imprese, dal settore manifatturiero a quello del commercio, dall'agro-alimentare ai servizi, è interessato dal **fenomeno della stagionalità**; cioè la concentrazione delle operazioni in uno o più periodi dell'anno, tendenzialmente prevedibili. Tale concentrazione può riguardare i costi (e le relative uscite di cassa), i ricavi (e le relative entrate di cassa), oppure entrambi.

Le aziende più interessate all'argomento sono sicuramente quelle operanti nel turismo, nella produzione agro-alimentare, nella moda, nella produzione di beni legati alle ricorrenze, fino a quelle che lavorano su ordinazione, nelle quali lo sfasamento temporale tra pagamenti e incassi rappresenta spesso un problema di notevole rilevanza.

L'approccio al tema è inizialmente di tipo teorico successivamente si entra nel merito delle singole operazioni con richiami

di natura tecnica, oltre che economico-finanziaria; vengono infatti evidenziati dapprima gli effetti del fenomeno sulle operazioni e sulla dinamica dei valori, per poi analizzare **il contributo e il ruolo del controllo di gestione nell'aiutare l'imprenditore ad affrontare il fenomeno**.

I casi aziendali analizzati riguardano le imprese della ristorazione, di costruzioni, casearie, produttrici di gelati e di acque minerali, commerciali della piccola e della grande distribuzione e conserviere.

Per ulteriori informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 – fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**